


N. 22.

Processo Verbale
della Tornata 24 Aprile 1863
a Sezioni riunite.



*S*l anno 1863, il giorno 24. Aprile:

Intervengono: S. E. il Presidente Colla, i Presidenti di Sezione Duchoné e Caccia, i Consiglieri Gamba, Capelli, Maggi, Vignali, Barbaroux, Ferrara, De Thomaidis, Rocci, Gazelli, e il Segretario Generale Magliani.

La seduta è aperta alle ore 12 di Francia.

È letto ed approvato l'Atto verbale della tornata precedente.

Il Consig^{re} Barbaroux presenta una relazione scritta, la quale è allegata a questo Atto verbale, concernente la questione già agitata nella Sezione I.^a della Corte, ad occasione de' Mandati pel pagamento di £. 1000. di maggior assegno a pareggio di Stipendio conceduto al Sig. Angelo Giovine, già Capo di Ripartimento del disciotto Dicastero di Grazia e Giustizia in Napoli collo stipendio di £. 6120; presso Segretario Generale dello Economato con £. 5000 Stipendio, e £ 1000. di maggiore assegno; ed ora Capo di Divisione del Ministero di Grazia e Giustizia, di 2.^a classe, collo Stipendio di £. 5000, e il maggiore assegno di lire 1000.

S. E. il Presidente propone alla Corte due questioni distinte:

In primo luogo si tratta di vedere se nel caso speciale del Giovine l'assegno delle £. 1000. sia un assegno ex novo,

conceduto dopo il 1^o Ottobre 1862, ovvero si
abbia a considerare come conseguenza
dell'assegno già a lui precedentemente
conceduto come Segretario Generale dell'Econo-
mato, a pareggio dello stipendio di disponi-
bilità di L. 6120. —

nel solo caso che si ritenga che si tratti di un
assegno nuovo, sorge l'altra questione: se
la legge 19 Luglio 1862 vietò la concessione
di assegni a pareggio di stipendio dopo il
primo Ottobre 1862, secondo l'intelligenza data
dal Ministro delle Finanze agli art. 7. 14. 15
della predetta legge conformemente al
parere espresso dalla Commissione sui Cumu-
li degl'impieghi.

Dopo varie osservazioni del Presidente Caccia,
de' Consiglieri Barbaro, Scialoja, e
Ferrara, e del Presidente Duchesne, la
maggioranza della Corte osserva:

Che il Giovine, come impiegato in disponibi-
lità aveva diritto al collocamento ad un
posto con stipendio eguale a quello che
riceveva nell'impiego soppresso, ovvero,
secondo le provvisioni adottate per
molti altri impiegati in disponibilità,
a un maggiore assegno a pareggio del
suo antico stipendio;

Che, allorquando fu nominato Segretario Generale
dell'Economato, ottenne uno stipendio di L. 5

col maggiore assegno di £. 1000, essendosi contenuto della perdita di lire 120. —

Che, quantunque l'art. 20 del Regolamento 17 febb. 1861 sull'Economato stabilisca che gli impiegati di quell'Ufficio non sono impiegati governativi, pure nell'articolo medesimo è dichiarato che tanto l'Economato generale, quanto gli Impiegati del suo Uff. godono degli stessi vantaggi degli impiegati dello Stato; in modo che gli effetti di tale disposizione non possono giudicarsi differenti da quelli della disposizione dell'art. 8° del Regolamento 13 febbraio 1861 sulla Capra euloesiastica.

Che, sebbene il stipendio e il maggiore assegno non avessero allora gravato il bilancio dello Stato, è bene a ritenersi che il Giovine, passando per disposizione del Governo ad occupare l'ufficio di Segretario Generale dell'Economato, non perde nessuno de' vantaggi che gli competevano come impiegato dello Stato, tra i quali era il maggiore assegno a pareggio di stipendio;

Che conseguentemente il maggiore assegno di £. 1000 accordato al Giovine con R. decreto 25 gennaio 1863 ad occasione della sua nomina a Capo di Divisione nel Ministero di Grattia e Giustitia non è un assegno ex novo, ma la conferma o riconcessione sul bilancio dello Stato dell' maggiore assegno datogli con Decr. 17 maggio 1862 sui fondi dell'Economato Generale; atteso il diritto del Giovine di conservare l'integrità

del suo Stipendio, ai termini del R. Decreto
9 Ottobre 1861, che abolì la Spoglio Scuola;
Che, non trattandosi di nuovo assegno conceduto
dopo il 1^o Ottobre 1862, rendesi superfluo, nel
caso del Giovine, il discendere all'esame della
seconda questione sulla intelligentia degli arti
coli 7, 14 e 15 della legge 19 luglio 1862;
Che finalmente il Regio decreto 25 Giugno 1863
portante il predetto assegno fu registrato
alla Corte dei Conti.

Per queste considerazioni la Corte, a mag-
giorità di voti, escludo dissidenti i Consig-
glieri Barbaroux, Rocci e Vigualdi, deli-
bera che si dia corso ai mandati.

Risolta la questione speciale relativa al Giovine,
la Corte si riserva di discutere l'altra, re-
lativa alla legittimità delle concessioni
di maggiori assegni a pareggio di stipen-
dio, posteriori al 1^o Ottobre 1862, allorché
si presenterà un caso concreto, la discussione
del quale rimane fin' ora stabilita che
dovrà essere sottoposta alla Corte plenaria.

Si osserva nel tempo stesso che, quando tutti
i Ministri fossero di accordo nella intel-
ligentia data da quello delle Finanze alla
legge sui Cumuli, venendo per autorità
del Governo rivocati i decreti di conces-
sione, rettificati i ruoli, e impedita la

spedizione dei manufatti, non potrà praticamente avvenire che la Corte si trovi nel caso e nella necessità di dare alcun giudizio e di escludere le sue attribuzioni.

Eppicéò la Corte approva, secondo la proposta di S. E. il Presidente, che per norma di essa si richieggia il Ministro delle Finanze di far uoto se di accordo tra tutti i Ministeri s'intenda di promuovere la rinvocazione di Decreti di concessione, e di far cessare qualunque disposizione di pagamento de' mercovati appena conceduti dopo il 1º Ottobre 1862. - Dopo questi schiarimenti potrà meglio risultare se sia il caso che la Corte si occupi dell'esame della questione antidetta.

La seduta è tolta alle ore 2^{1/2} pomerid.^{ne}

Il Segretario generale
Pugnani